



COMUNE di VADO LIGURE
Provincia di Savona

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.03.2007, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 49 del 28.06.2012.

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 142 della Legge 27.12.2006, n. 296, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 2

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

1. Il Comune di Vado Ligure istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, abbiano il domicilio fiscale nel Comune di Vado Ligure.

Articolo 3

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. 360/1998.
2. Il comune può stabilire aliquote differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti, ai fini del reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.
3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota fissata per il precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296.
4. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 4

ESENZIONI

1. Con la medesima deliberazione di cui al punto 3 del precedente articolo, il Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis del D.lgs. 360/1998, può stabilire una soglia di esenzione, unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Articolo 5

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze 05.10.1997, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006.

Articolo 6

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28.09.1988, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 7

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.